



OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3202/2024

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Sindaco del Comune di OMISSIS in merito alla nomina ad assessore comunale di un dipendente della società OMISSIS, società in house del medesimo Comune (prot. ANAC n. 72724 del 26.06.2024)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere in merito alla nomina ad assessore comunale di un dipendente della società OMISSIS, società in house del medesimo Comune – si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne specificamente la nomina di un assessore del Comune di OMISSIS. Il Sindaco ha, infatti, chiesto di chiarire se nel caso di nomina ad assessore comunale di un dipendente di una società in house del medesimo Comune siano applicabili le ipotesi di ineleggibilità ovvero di incompatibilità previste dagli artt. 60 e 63 del TUEL.

Giova preliminarmente rappresentare che l'istante menziona un precedente dell'Autorità, ossia l'Atto del Presidente del 20 marzo 2024, fasc. n. 1193/2024, che concerne l'assunzione di due dipendenti di una società e la sussistenza di eventuali incompatibilità, in considerazione di legami di parentela e di cariche ricoperte dagli stessi. La situazione appena descritta appare, pertanto, diversa da quella prospettata dal Sindaco che, al contrario, intende nominare assessore comunale un dipendente di una società in house del comune.

Premesso ciò, occorre sin da subito rilevare che nel caso di specie non si ravvisano ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, in quanto gli incarichi e le cariche cui si riferisce il citato decreto sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie (delibera n. 622/2016).

Si ricorda, peraltro, che il d.lgs. n. 39/2013 non prevede ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di incarichi politici, né l'Autorità ha la competenza in merito al conferimento di tali incarichi. Infatti, precipuo scopo del decreto citato è la tutela dell'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici e, pertanto, la normativa individua situazioni di incompatibilità/inconferibilità dei soli incarichi amministrativi.

Per completezza, si rammenta che, in merito all'accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali previste nel TUEL, l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015, al quale integralmente si rinvia. Per dette ipotesi si è espresso il Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che con parere pubblicato al seguente link <https://dait.interno.gov.it/pareri/12699> ha fornito indicazioni sull'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ad assessore per un dipendente comunale e con parere reperibile al link <https://dait.interno.gov.it/pareri/13083> si è espresso in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità ad assessore per un dipendente di una società partecipata a maggioranza dal Comune.

Per quanto concerne gli amministratori locali, si ritiene opportuno in ogni caso fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d'interesse. Questi ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall'amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell'organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all'atto del conferimento dell'incarico in cui, ad esempio, diano atto della presenza di parenti all'interno dell'amministrazione, o di enti controllati.

L'efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d'interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente